COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.2.2015
COM(2015) 50 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

Allegato dell'accordo sull'agevolazione degli scambi

NOTIFICA DEGLI IMPEGNI DI CATEGORIA A IN FORZA DELL'ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

ALBANIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo dell'Albania si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, le seguenti disposizioni dell'accordo sono designate dall'Albania come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1.1	Pubblicazione
Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 1.4	Notifiche
Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 4.1	Diritto a un ricorso o a un riesame
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.4	Gestione del rischio
Articolo 7.6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 8	Cooperazione tra le agenzie di frontiera
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.2	Accettazione delle copie
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11-3,	Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito
11-4,	Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito
11.11.1-5,	Garanzie per il traffico in transito
11.12-13	Cooperazione e coordinamento in materia di transito
Articolo 12	Cooperazione doganale

BOTSWANA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica del Botswana si pregia di informare il comitato preparatorio che la Repubblica del Botswana designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 5.1	Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.2	Pagamento elettronico
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.4	Gestione del rischio
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

BRASILE

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, la missione del Brasile si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono designate come impegni di categoria A dal Brasile, con le seguenti eccezioni:

– articolo 3.6, lettera b);

– articolo 3.9, lettera a), punto ii);

– articolo 7.1;

– articolo 7.7.3, e

– articolo 11.9.

SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi (di seguito "l'accordo"), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (il "comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo.

In relazione a quanto precede, il governo del Sultanato del Brunei Darussalam si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Sultanato del Brunei Darussalam designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:

Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet: paragrafo 2.1, lettere a) e b)
Articolo 4	Procedure di ricorso o di riesame
Articolo 7.6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo: paragrafo 2
Articolo 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
Articolo 10.4	Sportello unico

CILE

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo"), con il presente atto la Repubblica del Cile informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con l'eccezione dell'articolo 7.7 relativo agli operatori autorizzati.

CINA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica popolare cinese si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica popolare cinese designa come impegni di categoria A tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo, con le seguenti eccezioni:

- Articolo 7, paragrafo 6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

- Articolo 10, paragrafo 4	Sportello unico
- Articolo 10, paragrafo 9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo; e
- Articolo 12	Cooperazione doganale

COLOMBIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo"), con il presente atto la Repubblica di Colombia informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:

- Articolo 5.3	Procedure di prova
- Articolo 7.9	Merci deperibili

CONGO

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, il governo della Repubblica del Congo si pregia di notificare i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:

Articolo 3.1	Decisioni anticipate
Articolo 4.1	Diritto a un ricorso o a un riesame
Articolo 5.1	Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 5.3	Procedure di prova
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

COSTA RICA

A norma dei paragrafi 2 e 3 della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo"), con il presente atto la

Repubblica di Costa Rica informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:

- Articolo 10.1.1 Formalità e requisiti in materia di documentazione

- Articolo 10.2.2 Accettazione delle copie

COSTA D'AVORIO

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica della Costa d'Avorio notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:

Articolo 4.1	Diritto a un ricorso o a un riesame
Articolo 5.1	Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 5.3	Procedure di prova
Articolo 7.4	Gestione del rischio
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	Libertà di transito

REPUBBLICA DOMINICANA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica Dominicana si pregia di notificare al comitato preparatorio le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo designate come impegni di categoria A.

Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 1.3	Centri di informazione
Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 3	Decisioni anticipate
Articolo 4.1	Diritto a un ricorso o a un riesame
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.2	Pagamento elettronico
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	Libertà di transito
Articolo 12	Cooperazione doganale

Articolo 13.2 Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi

ECUADOR

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica dell'Ecuador notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:

Numero dell'articolo/ Paragrafi*	**Descrizione**
2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
4	Procedure di ricorso o riesame
7.1	Trattamento pre-arrivo
7.6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
10.3	Uso di norme internazionali
10.5	Ispezioni pre-imbarco
10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
10.8	Merci respinte
10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
11.1	Libertà di transito
11.2	Libertà di transito
11.3	Libertà di transito
11.4	Libertà di transito
11.5	Libertà di transito
11.6	Libertà di transito
11.16	Libertà di transito
11.17	Libertà di transito

* Nei casi in cui si fa riferimento a paragrafi specifici, gli impegni assunti dalla Repubblica dell'Ecuador sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici, non a quello dell'intero articolo.

EGITTO

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto l'Egitto notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:

Numero dell'articolo	Descrizione
Articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5	Procedure di ricorso o riesame
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6, paragrafi 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7, paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10, paragrafo 5.1	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
ARTICOLO 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11, paragrafi 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 e16	Libertà di transito

EL SALVADOR

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo"), con il presente atto la Repubblica di El Salvador notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:

Articolo 1	Pubblicazione e accessibilità delle informazioni
Articolo 2	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni
Articolo 3	Decisioni anticipate
Articolo 4	Procedure di ricorso o riesame paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5
Articolo 5	Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza
Articolo 6	Disciplina dei diritti e degli oneri imposti all'importazione o all'esportazione o ad esse collegati, e delle sanzioni: paragrafi 1 e 3
Articolo 7	Svincolo e sdoganamento delle merci: paragrafi da 1 a 6, da 7.3 a 7.6, 8 e 9
Articolo 8	Cooperazione tra le agenzie di frontiera: paragrafo 1
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10	Formalità in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito: paragrafi 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 6, 7, 8 e 9
Articolo 11	Libertà di transito: paragrafi da 1 a 6, da 8 a 11 e da 14 a 17
Articolo 12	Cooperazione doganale: paragrafi 1, 3, 4, 5.1, 5.2, 12

GABON

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica gabonese notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:

Articolo 5.2	Blocco
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

GUATEMALA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, con il presente atto il governo della Repubblica del Guatemala desidera informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni della sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A in conformità al documento WT/PCTF/W/27 dell'OMC, del 7 luglio2014, con le seguenti eccezioni:

Articolo 1.1.1, lettere d) ed f)

Articolo 1.2.1, lettere a) e b)

Articolo 1.3.1

Articolo 1.3.2

Articolo 1.4, lettere b) e c)

Articolo 2.1.1

Articolo 3.9, lettera b), punto iii)

Articolo 5

Articolo 6.1.4

Articolo 7.1.2

Articolo 7.4.3

Articolo 7.6.1

Articolo 7.6.2

Articolo 7.7.3, lettere a), d), e), f) e g)

Articolo 7.8.2, lettere c) e d)

Articolo 7.9.3

Articolo 8.1

Articolo 8.2, lettere d) ed e)

Articolo 10.1.1

Articolo 10.2.3

Articolo 10.4.1

Articolo 10.4.2

Articolo 11.17

Articolo 12.2.1

Articolo 12.3

Articolo 12.4

Articolo 12.5

Articolo 12.6

Articolo 12.7

Articolo 12.8

Articolo 12.9

Articolo 12.10

Articolo 12.11

HONDURAS

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo"), con il presente atto l'Honduras notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:

Articolo 1.1	Pubblicazione
Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 1.3	Centri di informazione
Articolo 1.4	Notifiche
Articolo 3	Decisioni anticipate
Articolo 4	Procedure di ricorso o riesame
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati (fatta eccezione per gli articoli 6.1.3 e 6.1.4)
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.2	Pagamento elettronico
Articolo 7.4	Gestione del rischio
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti [fatta eccezione per l'articolo 7.8.2, lettera d)]
Articolo 7.9	Merci deperibili (fatta eccezione per l'articolo 7.9.3)

Articolo 8	Cooperazione tra le agenzie di frontiera [fatta eccezione per l'articolo 8.2, lettere c), d) ed e)]
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	Libertà di transito
Articolo 12.12	Accordi bilaterali e regionali

HONG KONG, CINA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo di Hong Kong, Cina, si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, Hong Kong, Cina, designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

INDONESIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36,WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Indonesia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, l'Indonesia designa le disposizioni dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo

Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali

ISRAELE

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.

In relazione a quanto precede, lo Stato di Israele si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che, con il presente atto, lo Stato di Israele designa tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A.

GIORDANIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Giordania si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dalla Giordania come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:

Articolo 1.1	Pubblicazione
Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 1.3	Centri di informazione
Articolo 3.1	Decisioni anticipate
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.2	Accettazione delle copie
Articolo 10.4	Sportello unico
Articolo 11.5-10	Procedure di transito e controlli

COREA

Mi pregio di fare riferimento alla decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), a norma della quale il comitato preparatorio per l'agevolazione

degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

Mi pregio inoltre di informare il comitato preparatorio che il governo della Repubblica di Corea ha deciso di designare tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A.

KUWAIT

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede lo Stato del Kuwait si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, lo Stato del Kuwait designa le disposizioni contenute nell'allegato I come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:

Articolo 3.1	Decisioni anticipate
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 7.4	Gestione del rischio
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 8	Cooperazione tra le agenzie di frontiera
Articolo 10.4	Sportello unico
Articolo 11.11-15	Garanzie per il traffico in transito
Articolo 12	Cooperazione doganale

REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, per conto del ministero dell'Economia della Repubblica del Kirghizistan ci pregiamo di informare il comitato preparatorio che la Repubblica del Kirghizistan designa le seguenti disposizioni, contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata), come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 4	Tutte le disposizioni (Procedure di ricorso o riesame)
Articolo 5	Paragrafo 2 (Blocco)
Articolo 9	(Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale)
Articolo 10	Paragrafo 5 (Ispezioni pre-imbarco)
Articolo 11	Paragrafi da 1 a 4 (Diritti, regolamenti, formalità e non discriminazione per il traffico in transito)

MACAO, CINA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo di Macao, Cina, si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, Macao, Cina, designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:

Articolo 7:	Paragrafo 4 — Gestione del rischio;
Articolo 7:	Paragrafo 5 – Audit successivo allo sdoganamento;
Articolo 9:	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale;
Articolo 10:	Paragrafo 4 – Sportello unico.

MALAYSIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Malaysia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Malaysia designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:

- Articolo 7.8 (Spedizioni urgenti), e
- Articolo 11.9 (Compilazione e trattamento anticipati della documentazione e dei dati di transito prima dell'arrivo delle merci).

MAURIZIO

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Maurizio si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica di Maurizio designa le seguenti disposizioni dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) come disposizioni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1.1	Pubblicazione
Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 1.4	Notifiche
Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 3	Decisioni anticipate
Articolo 4	Procedure di ricorso o riesame
Articolo 5.1	Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.2	Pagamento elettronico
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.2	Accettazione delle copie

Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9.1	Ammissione temporanea delle merci
Articolo 11	Libertà di transito
Articolo 23.2	Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi

MESSICO

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo del Messico si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dal Messico come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

MOLDOVA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Moldova si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica di Moldova come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1	Paragrafi 1 e 4 (Pubblicazione, Notifiche)
Articolo 3	(DECISIONI ANTICIPATE)
Articolo 4	(PROCEDURE DI RICORSO O RIESAME)
Articolo 5	Paragrafo 2 (Blocco)
Articolo 6	Paragrafo 2 (Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati)

Articolo 7	Paragrafi 2, 4 e 5 (Pagamento elettronico, Gestione del rischio, Audit successivo allo sdoganamento)
Articolo 8	(COOPERAZIONE TRA LE AGENZIE DI FRONTIERA)
Articolo 9	(CIRCOLAZIONE DELLE MERCI DESTINATE ALL'IMPORTAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE)
Articolo 10	Paragrafi 3 e da 5 a 9 (Uso di norme internazionali, Ispezioni pre-imbarco, Ricorso a spedizionieri doganali, Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione, Merci respinte, Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo)
Articolo 12	Tutte le disposizioni

MONGOLIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Mongolia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Mongolia designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1.4	Notifiche
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 4	Procedure di ricorso o riesame
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.2	Accettazione delle copie
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 11	Libertà di transito

MONTENEGRO

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (wt/min(13)/36, wt/l/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo del Montenegro si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Montenegro designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1.1	Pubblicazione
Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 3.1	Decisioni anticipate
Articolo 4	Procedure di ricorso o di riesame
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 5.3	Procedure di prova
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.2	Pagamento elettronico
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
Articolo 8	Cooperazione tra le agenzie di frontiera
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.2	Accettazione delle copie
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11.1-11.3	Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito
Articolo 11.4	Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito
Articolo 11.11-11.15	Garanzie per il traffico in transito
Articolo 11.16-11.17	Cooperazione e coordinamento in materia di transito
Articolo 12	Cooperazione doganale

REGNO DEL MAROCCO

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36 - WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali.

In relazione a quanto precede, il Regno del Marocco si pregia di informare il comitato preparatorio che le seguenti disposizioni sono designate dal Regno del Marocco come impegni di categoria A.

Articolo 1.1	Pubblicazione
Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 1.3	Centri di informazione
Articolo 1.4	Notifiche
Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 3	Decisioni anticipate
Articolo 4	Procedure di ricorso o riesame
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 5.3	Procedure di prova
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali

	applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.2	Pagamento elettronico
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
Articolo 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 8	Cooperazione tra le agenzie di frontiera
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.2	Accettazione delle copie
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	Libertà di transito
Articolo 12	Cooperazione doganale
Articolo 13.2	Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi

NICARAGUA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo del Nicaragua si pregia di notificare al comitato preparatorio le disposizioni della sezione I dell'accordo designate come impegni di categoria A.

Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet

Articolo 1.4	Notifiche
Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 3	Decisioni anticipate
Articolo 4.1	Diritto a un ricorso o a un riesame
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.4	Gestione del rischio
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	Libertà di transito
Articolo 12.1	Misure per la promozione della conformità e della cooperazione
Articolo 12.2	Scambio di informazioni
Articolo 12.3	Verifica

Articolo 12.4	Richiesta
Articolo 12.5	Protezione e riservatezza
Articolo 12.6	Comunicazione di informazioni
Articolo 12.7	Rinvio o rifiuto di una richiesta
Articolo 12.8	Reciprocità
Articolo 12.9	Onere amministrativo
Articolo 12.10	Limitazioni
Articolo 12.11	Uso non autorizzato o divulgazione
Articolo 12.12	Accordi bilaterali e regionali
Articolo 13.2	Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali

NIGERIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica federale della Nigeria si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Nigeria designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 6.3:	Disposizioni in materia di sanzioni;
Articolo 7.1:	Trattamento pre-arrivo;
Articolo 7.3:	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri;
Articolo 9:	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale;
Articolo 10.7:	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione;
Articolo 10.9:	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo;
Articolo 11.3:	Restrizioni volontarie;
Articolo 11.4:	Non discriminazione;
Articolo 11.6:	Requisiti in materia di documentazione;
Articolo 11.8:	Non applicazione degli ostacoli tecnici agli scambi;

Articolo 11.9:	Compilazione e trattamento anticipati della documentazione e dei dati di transito;
Articolo 11.10:	Rapida conclusione delle operazioni di transito; e
Articolo 11.11:	Garanzie per il traffico in transito.

OMAN

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo del Sultanato dell'Oman si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Sultanato dell'Oman designa le disposizioni dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1	**Pubblicazioni:**
1.1	Informazioni disponibili tramite Internet
1.4	Notifiche
Articolo 2	**Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni:**
2.2	Consultazioni
Articolo 4	**Procedure di ricorso o riesame:**
4.1	Diritto a un ricorso o a un riesame
Articolo 5	**Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza:**
5.1	Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi
5.2	Blocco
5.3	Procedure di prova
Articolo 6	**Disciplina dei diritti e degli oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati:**
6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 7	**Svincolo e sdoganamento delle merci:**

7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 9	**Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale**
Articolo 10	**Formalità in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito:**
10.3	Uso di norme internazionali
10.5	Ispezioni pre-imbarco
10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
10.8	Merci respinte
10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	**Libertà di transito:**
11.1.3	Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito
11.4	Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito
11.11.1	Garanzie per il traffico in transito
Articolo 13	**Disposizioni istituzionali:**
13.2	Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali

PANAMA

A norma dei paragrafi 2 e 3 della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e in conformità all' articolo15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo"), con il presente atto la Repubblica di Panama informa che le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo indicate di seguito sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1.3	Centri di informazione
Articolo 4	Procedure di ricorso o riesame
Articolo 5.1	Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati

	all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.4	Gestione del rischio
Articolo 7.5	Audit successivo allo sdoganamento
Articolo 7.6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
Articolo 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.2	Accettazione delle copie
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.8	Merci respinte
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	Libertà di transito
Articolo 12.1	Misure per la promozione della conformità e della cooperazione
Articolo 12.2	Scambio di informazioni
Articolo 12.3	Verifica
Articolo 12.4	Richiesta
Articolo 12.5	Protezione e riservatezza
Articolo 12.6	Comunicazione di informazioni
Articolo 12.7	Rinvio o rifiuto di una richiesta
Articolo 12.8	Reciprocità

Articolo 12.9	Onere amministrativo
Articolo 12.10	Limitazioni
Articolo 12.11	Uso non autorizzato o divulgazione
Articolo 12.12	Accordi bilaterali e regionali

PARAGUAY

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica del Paraguay notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:

Numero dell'articolo/ Paragrafi*	**Descrizione**
3	Decisioni anticipate
4	Procedure di ricorso o riesame
5.2	Blocco
7.2	Pagamento elettronico
7.4	Gestione del rischio
9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
10.2	Accettazione delle copie
10.3	Uso di norme internazionali
10.4	Sportello unico
10.5	Ispezioni pre-imbarco
10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
10.8	Merci respinte
10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
11	Libertà di transito
12	Cooperazione doganale

* Nei casi in cui si fa riferimento a paragrafi specifici, gli impegni assunti dalla Repubblica del Paraguay sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici, non a quello dell'intero articolo.

PERÙ

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo"), con il presente atto la Repubblica del Perù informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:

- Articolo 3	Decisioni anticipate
- Articolo 5.1	Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi
- Articolo 5.3	Procedure di prova
- Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
- Articolo 8	Cooperazione tra le agenzie di frontiera
- Articolo 10.4	Sportello unico
- Articolo 12	Cooperazione doganale

FILIPPINE

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo delle Filippine si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) indicate di seguito sono designate dalle Filippine come impegni di categoria A:

Articolo 1.1	Pubblicazione
Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 1.3	Centri di informazione
Articolo 1.4	Notifiche
Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 3	Decisioni anticipate
Articolo 4	Procedure di ricorso o riesame
Articolo 5.2	Blocco
Articolo 5.3	Procedure di prova
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e

	all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Articolo 7.4	Gestione del rischio
Articolo 7.6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
Articolo 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 7.9	Merci deperibili
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.2	Accettazione delle copie
Articolo 10.3	Uso di norme internazionali
Articolo 10.5	Ispezioni pre-imbarco
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	Libertà di transito
Articolo 12	Cooperazione doganale

QATAR

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo dello Stato del Qatar si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che, con il presente atto, lo Stato del Qatar designa come impegni di categoria A tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo, con la seguente eccezione:

- 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo del Regno dell'Arabia Saudita si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dal Regno dell'Arabia Saudita come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:

- Articolo 2.1 Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

- Articolo 10.4 Sportello unico

SENEGAL

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36) relativa all'accordo sull'agevolazione degli scambi, con il presente atto il Senegal comunica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate qui di seguito:

	ARTICOLO/PARAGRAFO	DESCRIZIONE
1	2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
2	2.2	Consultazioni
3	4	Procedure di ricorso o riesame
4	5.2	Blocco
5	5.3	Procedure di prova
6	7.1	Trattamento pre-arrivo
7	7.2	Pagamento elettronico
8	7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione

	ARTICOLO/PARAGRAFO	DESCRIZIONE
		definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
9	7.4	Gestione del rischio
10	7.6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
11	9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
12	10.2	Accettazione delle copie
13	10.3	Uso di norme internazionali
14	10.4	Sportello unico
15	10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
16	10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
17	10.8	Merci respinte
18	10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
19	12	Cooperazione doganale

SINGAPORE

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Singapore si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica di Singapore designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale

di cui sopra) come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

SRI LANKA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, le disposizioni dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Disposizioni	**Titolo**
4.1	Diritto a un ricorso o a un riesame
5.2	Blocco
6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
7.2	Pagamento elettronico
7.8	Spedizioni urgenti
9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
10.8	Merci respinte
10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
11	Libertà di transito

TERRITORIO DOGANALE DISTINTO DIKINMEN, MATSU, PENGHU E TAIWAN

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono da esso

designate come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

TAGIKISTAN

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale è autorizzato, tra l'altro, a ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali.

In relazione a quanto precede, il governo del Tagikistan si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni della sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica di Tagikistan come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1	
Paragrafo 1	Pubblicazione
Paragrafo 2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 4	**Tutte le disposizioni**
Articolo 5	
Paragrafo 2	Blocco
Paragrafo 3	Procedure di prova
Articolo 6	**Tutte le disposizioni**
Articolo 7	
Paragrafo 1	Trattamento pre-arrivo
Paragrafo 3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
Paragrafo 4	Gestione del rischio
Paragrafo 5	Audit successivo allo sdoganamento
Paragrafo 6	Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo
Paragrafo 8	Spedizioni urgenti
Paragrafo 9	Merci deperibili
Articolo 8	Paragrafo 1
Articolo 9	**Tutte le disposizioni**
Articolo 10	

Paragrafo 1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Paragrafo 2	Accettazione delle copie
Paragrafo 3	Uso di norme internazionali
Paragrafo 5	Ispezioni pre-imbarco
Paragrafo 6	Ricorso a spedizionieri doganali
Paragrafo 7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Paragrafo 8	Merci respinte
Paragrafo 9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	**Tutte le disposizioni**

THAILANDIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo reale della Thailandia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Thailandia designa tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A, da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti *eccezioni*:

Articolo 3	Decisioni anticipate: paragrafi 5 e 6
Articolo 4	Procedure di ricorso o riesame: paragrafo 4
Articolo 5	Altre misure: paragrafo 1 (Notifiche) e paragrafo 3 (Procedure di prova)
Articolo 6	Disciplina dei diritti e degli oneri: paragrafi 3.4 e 3.7 (Disposizioni in materia di sanzioni)
Articolo 7	Svincolo e sdoganamento delle merci: paragrafo 1.1 (Trattamento pre-arrivo)
Articolo 10	Formalità: paragrafi 8 (Merci respinte) e 9 (Ammissione temporanea)
Articolo 11	Libertà di transito: paragrafi 1, 8 e 9
Articolo 12	Cooperazione doganale: paragrafo 2 (Scambio di informazioni), paragrafo 5.1, lettere da c) a f), e paragrafo 6.1 (Comunicazione di informazioni)

TUNISIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con

il presente atto il governo della Repubblica tunisina notifica di seguito le disposizioni di tale accordo designate come impegni di categoria A:

Numero dell'articolo o del paragrafo*	**Descrizione**
1.1	Pubblicazione
1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
1.3	Centri di informazione
1.4	Notifiche
2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
4	Procedure di ricorso o riesame
5.2	Blocco
6.3	Disposizioni in materia di sanzioni
7.1	Trattamento pre-arrivo
7.3	Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri
9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
10.2	Accettazione delle copie
10.5	Ispezioni pre-imbarco
10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
10.8	Merci respinte
10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
11, tranne il paragrafo 5	Libertà di transito, fatta eccezione per la messa a disposizione di infrastrutture fisiche separate per il traffico in transito.
12	Cooperazione doganale
23.2	Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali

* Nei casi in cui si fa riferimento ad un paragrafo specifico di un articolo, gli impegni assunti dalla Repubblica tunisina sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici e non riguardano le altre disposizioni dell'articolo.

TURCHIA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Turchia si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dalla Turchia come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con la seguente eccezione:

- Articolo 7.9 "Merci deperibili"

UCRAINA

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo dell'Ucraina si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, l'Ucraina designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1.1	Pubblicazione
Articolo 1.2	Informazioni disponibili tramite Internet
Articolo 7.1	Trattamento pre-arrivo
Articolo 7.4	Gestione del rischio (fatta eccezione per gli articoli 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3)
Articolo 7.7	Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 7.9	Merci deperibili (fatta eccezione per gli articoli 7.9.1 e 7.9.2)
Articolo 8	Cooperazione tra le agenzie di frontiera
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.8	Merci respinte (fatta eccezione per l'articolo 10.8.2)
Articolo 10.9	Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo
Articolo 11	Libertà di transito (fatta eccezione per l'articolo 11, paragrafi da 3 a 8 e 10)

URUGUAY

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo"), la Repubblica orientale dell'Uruguay designa tutte le disposizioni della sezione I dell'accordo come impegni di categoria A a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatta eccezione per l'articolo 7.3 (Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri), designato come impegno di categoria B.

VIETNAM

A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito "il comitato preparatorio") ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito "l'accordo").

In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica socialista del Vietnam si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Vietnam designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:

Articolo 1.3	Centri di informazione
Articolo 1.4	Notifiche
Articolo 2.1	Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore
Articolo 2.2	Consultazioni
Articolo 4.1	Diritto a un ricorso o a un riesame
Articolo 6.1	Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 6.2	Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati
Articolo 7.8	Spedizioni urgenti
Articolo 9	Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale
Articolo 10.1	Formalità e requisiti in materia di documentazione
Articolo 10.2	Accettazione delle copie
Articolo 10.6	Ricorso a spedizionieri doganali
Articolo 10.7	Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione
Articolo 11.1-3	Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito
Articolo 11.4	Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito